

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AFO6 APS"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione di Promozione Sociale nella forma di associazione non riconosciuta denominata "AFO6 Associazione di Promozione Sociale", in breve "AFO6 APS".

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale. L'Associazione ha sede nel Comune di Taranto, all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Articolo 3 - Scopo e Attività Istituzionali

A) Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, turistiche, sociali in genere, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e a una completa formazione umana e sociale, con particolare riguardo al campo della promozione del territorio.

L'Associazione si prefigge di: - promuovere la cultura attraverso la valorizzazione del territorio; - ampliare la

Allegato "A"
al N° Rep. 2224
al N° Racc. 1742

	conoscenza della cultura musicale, letteraria,	
	cinematografica ed artistica in genere attraverso	
	l'interazione fra luoghi, persone, enti ed associazioni; -	
	proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome	
	di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di	
	maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale	
	dell'educazione permanente.	
	Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione esercita,	
	in via esclusiva o principale, le seguenti attività di	
	interesse generale:	
	1. attività culturali: promuovere e gestire mostre, eventi	
	culturali e di spettacolo, convegni, conferenze,	
	dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari,	
	concerti, rassegne e festival, eventi sportivi, lezioni,	
	confronti con le istituzioni, progetti e partnership	
	internazionali, istituire e gestire centri di	
	documentazione, archivi e banche-dati;	
	2. attività di formazione: organizzare e gestire corsi di	
	aggiornamento teorico/pratici in tutti i settori appena	
	menzionati rivolti a studenti, stagisti, nonché ad utenti	
	esperti in grado di operare nei campi del fine	
	associativo specificato nello statuto, corsi di	
	specializzazione e formazione nell'ambito delle	
	discipline storiche, artistiche e turistiche e quelle	
	legate al mondo dello spettacolo in genere e della	

	sicurezza sul lavoro;	
	3. attività di raccolta fondi (cd. fund raising): eseguire	
	la raccolta di fondi per i progetti culturali e di	
	valorizzazione che si intende promuovere e sostenere,	
	attraverso la creazione di relazioni con e tra enti	
	pubblici e privati;	
	4. attività in ambito sociale: promuovere iniziative e	
	progetti, realizzare strumenti volti all'integrazione dei	
	diversamente abili nella fruizione, nella condivisione e	
	compartecipazione delle esperienze culturali; nella	
	valorizzazione della parità di genere, nell'eliminazione	
	di ogni forma di discriminazione sociale, culturale,	
	razziale, religiosa e di orientamento sessuale.	
	B) Attività diverse	
	Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento	
	degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a	
	questi, l'Associazione può svolgere anche le seguenti	
	attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto	
	all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei	
	parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto	
	ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS:	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo	
	tutte le garanzie richieste, nell'ambito della fornitura di	
	servizi, attività culturali, di supporto logistico, di	
	consulenze storiche, artistiche e del territorio per il	

	raggiungimento dello scopo sociale;	
	- accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o	
	privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al	
	fine di raggiungere gli scopi sociali;	
	- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di	
	lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;	
	commercializzare oggetti, prodotti editoriali e	
	multimediali. In tal caso dovrà osservare le normative	
	amministrative e fiscali vigenti;	
	- compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività	
	svolta dalla associazione stessa, ed al solo fine del	
	conseguimento dello scopo sociale, tutte le operazioni	
	commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari,	
	finanziarie, bancarie attive e passive non a scopo di	
	collocamento, assumere interessenze e partecipazioni in	
	altre associazioni costituite o costituende aventi oggetto	
	analogo, affine e o connesso al proprio (con esclusione	
	delle attività di cui al d.lgs n. 58 del 1998, disciplinante	
	le società di intermediazione Mobiliare).	
	C) Modalità di esercizio	
	L'Associazione esercita le attività sopra individuate	
	prevalentemente a favore di associati, loro familiari/terzi	
	ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4 - Associati

A) Numero degli associati

L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1 -bis dell'art. 35 del CTS.

Possono essere ammessi come associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate.

B) Categorie di associati

Gli associati si dividono in:

- Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della APS in modo personale, spontaneo e gratuito.

- Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e

coloro che, successivamente alla costituzione della APS, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.

C) Ammissione

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i (60) sessanta giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

D) Diritti e doveri

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali

dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 5 - Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate le spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione (o "Consiglio Direttivo");
- c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un
Revisore Legale dei Conti.

Articolo 8 - Assemblea degli Associati

A) Competenza

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di
Amministrazione, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale
dei Conti;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove
necessario per legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro
confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto;

- approva i regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione
e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio
di Amministrazione che respingono domande di ammissione o
che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla
legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, affisso presso la sede legale e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività almeno (7) sette giorni prima dell'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al

consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

E) Maggioranze

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

A) Composizione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a cinque determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati.

[Handwritten signature]

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

[Circular notary stamp and handwritten signature]

B) Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- nominare il Presidente e eventualmente il Vice Presidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

[Handwritten signature]



- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- adottare le decisioni inerenti al personale dipendente, collaboratori e professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova

dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno (48) quarantotto ore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

Articolo 10 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto

all'interno del Consiglio. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina il lavoro,
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione,
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione,
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione,
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione

Don Felice

vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11 - Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.



Risolvere

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 Codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

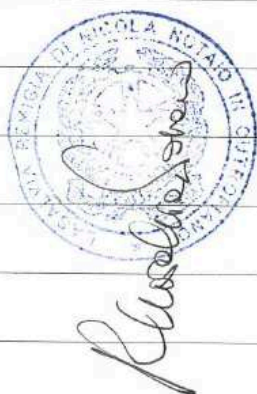
Articolo 13 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalle quote

[Handwritten signature]

associative e dai contributi dei soci nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole

	poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale	
	dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità	
	istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta	
	relazione si dà conto di eventuali osservazioni o	
	suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal	
	Revisore.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato	
	dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.	
	Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio	
	di Amministrazione deve:	
	- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet	
	della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli	
	emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai	
	componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di	
	Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;	
	- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale	
	redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio	
	sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche	
	nel sito internet dell'Associazione di Promozione Sociale o	
	nel sito internet della rete associativa di appartenenza.	
	Articolo 15 - Devoluzione	
	In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio	

San Paolo

residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore
individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione
previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo
Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art.
9 del CTS.

Articolo 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,
valgono le disposizioni vigenti in materia ed in particolare
quelle di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117).



Nicola Notario